

Votazione popolare del 29 novembre 1981

L'ordinamento finanziario

- a. le deduzioni sul reddito delle persone fisiche ammontano a:
- 4000 franchi per le persone coniugate;
 - 2000 franchi per ogni figlio;
 - 2000 franchi per ogni persona bisognosa;
 - 3000 franchi per i contribuenti vedovi, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose;
 - per i premi assicurativi e gli interessi di capitali a risparmio, complessivamente:
 - 2500 franchi per i contribuenti vedovi, divorziati o celibi;
 - 3000 franchi per le persone coniugate;
 - 4000 franchi per il reddito di lavoro del coniuge, se ambo i coniugi esercitano un'attività lucrativa;
- b. l'imposta dovuta dalle persone fisiche è ridotta come segue:
- del 30 per cento per i primi 100 franchi d'imposta annua,
 - del 20 per cento per i successivi 300 franchi d'imposta annua,
 - del 10 per cento per i successivi 500 franchi d'imposta annua;
- c. la riduzione d'imposta accordata sino alla fine del 1982 alle persone coniugate è soppressa;
- d. alla Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta è aggiunto un vicepresidente. Le autorità cantonali competenti statuiscono sulle domande di condono dell'imposta federale diretta sino a concorrenza di un ammontare d'imposta di 1000 franchi.

⁴ Il Consiglio federale adegua i decreti concernenti l'imposta sulla cifra d'affari e l'imposta per la difesa nazionale alle modificazioni dei capoversi 2 e 3. In materia d'imposta sulla cifra d'affari, disciplina per il periodo transitorio anche gli effetti derivanti dal trasferimento dell'imposta. Alla designazione «imposta per la difesa nazionale» è ovunque sostituita la designazione «imposta federale diretta».

Perché siamo chiamati alle urne il 29 novembre?

- L'attuale ordinamento delle finanze federali, le cui colonne portanti sono l'imposta sulla cifra d'affari (ICA) e l'imposta federale diretta, giunge a scadenza alla fine dell'anno prossimo: si tratta ora
- di prorogarlo fino al 1994,
 - di correggere in parte gli effetti della progressione a freddo e
 - di fare un passo verso il risanamento delle finanze federali.
- La Confederazione si vedrà così garantita la metà dei suoi introiti per i prossimi anni.



Spiegazioni del Consiglio federale

L'ordinamento finanziario

Alla Confederazione dev'essere lasciata la possibilità di riscuotere un'imposta sulla cifra d'affari (ICA) e un'imposta federale diretta (ex imposta per la difesa nazionale)?

Su tale questione popolo e Cantoni saranno chiamati ad esprimersi il prossimo 29 novembre. Queste due imposte sono il

cardine dell'ordinamento finanziario della Confederazione e, come le altre, sono previste dalla Costituzione federale. La loro validità è però limitata nel tempo, ossia sino alla fine del 1982. Spetta ora al popolo e ai Cantoni decidere se questo ordinamento, esistente sin dall'inizio degli anni quaranta, debba essere nuovamente prorogato.

Sono in gioco gli introiti principali della Confederazione

La metà circa degli introiti della Confederazione proviene dall'imposta sulla cifra d'affari e dall'imposta federale diretta. Questa somma corrisponde grosso modo a quanto spende la Confederazione per esempio nei settori della difesa nazio-


nale, delle assicurazioni sociali (AVS, AI, assicurazione malattie), dell'istruzione e della ricerca. Senza questi introiti, la Confederazione non potrebbe più adempiere i suoi compiti più importanti.

Ridurre i deficit: costano troppo!

Dopo la seconda guerra mondiale, il costo dei compiti che il popolo ha affidato alla Confederazione è salito vertiginosamente. Basti pensare alla difesa nazionale, alle assicurazioni sociali, ai trasporti (strade, ferrovie), all'agricoltura, all'istruzione e alla ricerca, all'aiuto allo sviluppo. Già solo per questi settori, la Confederazione spende oggi l'80 per cento dei suoi fondi. Contemporaneamente, sono scemate importanti fonti d'introiti. In seguito all'abbattimento dei dazi a livello internazionale, assai proficuo per l'insieme della nostra economia, anche la Confederazione

ha dovuto ridurre le proprie tariffe. Da allora, i suoi introiti doganali sono però notevolmente diminuiti. Anche se, per lo meno in parte, essa ha potuto compensare questa perdita con altre entrate e, con una serie di incisivi provvedimenti di risparmio, ha ridotto le sue spese di più di due miliardi all'anno, i deficit degli ultimi anni hanno superato il miliardo di franchi. Per colmare questo disavanzo, la Confederazione deve nuovamente indebitarsi. L'onere degli interessi aumenta a dismisura, l'indebitamento diventa sempre più gravoso.

Spese secondo le funzioni
Preventivo 1981 in percentuali



Un primo passo

Non si tratta dunque soltanto di prorogare l'attuale ordinamento finanziario, ma anche di fare un passo verso il miglioramento delle finanze federali.

I nuovi provvedimenti proposti

	Effetti sul bilancio della Confederazione
1. Aumento dell'imposta sulla cifra d'affari, con una maggior entrata di 600 milioni di franchi.	+ 600 milioni di fr.
2. Riduzione dell'imposta federale diretta, con uno sgravio complessivo per i contribuenti di 410 milioni di franchi. Questa perdita d'introiti sarà sopportata per il 70 per cento (circa 290 milioni) dalla Confederazione e per il 30 per cento (circa 120 milioni) dai Cantoni.	- 290 milioni di fr.
	+ 310 milioni di fr.

Nelle casse federali affluiranno conseguentemente 310 milioni di franchi in più all'anno. Questi due provvedimenti, ancorché insufficienti a colmare il disavanzo, permetteranno almeno di ridurlo. Quest'ultimo ammontava a

- 1,1 miliardi di franchi nel 1980 e a
- 1,2 miliardi di franchi secondo il preventivo del 1981.

Imposta sulla cifra d'affari

Questa imposta, come lo indica il suo nome, grava la vendita di merci, eccettuati i beni essenziali, menzionati in un elenco speciale, come i commestibili, i medicinali, i libri e i giornali, il gas, l'acqua, l'elettricità e i combustibili. L'aliquota d'imposta è portata dal 5,6 al 6,2 per cento per la

vendita al minuto e dall'8,4 al 9,3 per cento per la vendita all'ingrosso. Si tratta di aliquote massime che non potranno essere aumentate né dal Consiglio federale né dal Parlamento. L'aumento proposto dovrebbe provocare un carovita dello 0,2 per cento.

Imposta federale diretta

Questa imposta, nota finora con il nome di imposta per la difesa nazionale (IDN), è stata ribattezzata poiché non ha nulla direttamente a che fare con le spese militari. L'imposta federale diretta è un'imposta sul reddito; le imprese la pagano sugli utili e sul capitale. Il nuovo ordinamento finanziario non modifica le aliquote fiscali. Per contro, allevia l'onere fiscale del singolo correggendo parzialmente gli effetti della «progressione a freddo».

Che cos'è la «progressione a freddo»?

La maggior parte dei salariati riceve un'indennità di carovita destinata a compensare parzialmente o integralmente il rincaro. Il loro reddito aumenta così in valore nominale ed essi vengono a trovarsi in una classe fiscale superiore, pur non guadagnando di più in valore reale.

Lo sgravio fiscale del contribuente sarà ottenuto grazie a un *aumento delle deduzioni sociali* e a una *riduzione dell'ammontare d'imposta*, secondo la tabella seguente:

1. Aumento delle deduzioni sociali

	da fr.	a fr.
• per i coniugati	2 500.—	4 000.—
• per ogni figlio	1 200.—	2 000.—
• per ogni persona bisognosa	1 200.—	2 000.—
• per i contribuenti vedovi, divorziati o celibi che convivono nell'economia domestica con figli o persone bisognose		3 000.—
• per i premi d'assicurazione, gli interessi da capitali di risparmio, complessivamente	2 000.—	2 500.— (vedovi, divorziati, celibi) 3 000.— (coniugati)
• per il reddito del lavoro del coniuge	2 000.—	4 000.—

2. Riduzione dell'ammontare d'imposta per tutti i contribuenti

- 30% sui primi 100 franchi d'imposta annua
 - 20% sui successivi 300 franchi d'imposta annua
 - 10% sui successivi 500 franchi d'imposta annua
- Su un'imposta annua di 900 franchi o più, la riduzione è dunque di 140 franchi.

Agevolazione fiscale: un esempio

Per un contribuente con due figli ed il cui coniuge non esercita un'attività lucrativa, l'imposta federale diretta, tenuto conto delle deduzioni sociali e della riduzione percentuale suddetta, sarà la seguente:

Reddito dal lavoro (lordo)	Imposta secondo l'ordinamento vigente	Imposta secondo l'ordinamento previsto
Fr. 25 000.—	68.60	28.50
Fr. 30 000.—	110.85	65.45
Fr. 40 000.—	353.95	213.50
Fr. 50 000.—	678.—	480.65
Fr. 60 000.—	1 305.—	964.40
Fr. 80 000.—	2 838.40	2 407.60

I dibattiti in Parlamento

Nel corso dei dibattiti parlamentari, sia il Consiglio nazionale sia il Consiglio degli Stati hanno riconosciuto che la Confederazione ha assolutamente bisogno degli introiti delle due imposte federali per poter adempiere i suoi compiti. Nessuno in Parlamento ha d'altronde contestato la necessità di risanare le finanze federali. Discussioni sono invece sorte riguardo ai particolari del nuovo ordinamento finanziario. Una minoranza ha infatti sollevato diverse obiezioni alle quali opponiamo qui le risposte date dal Consiglio federale e dalla maggioranza dell'Assemblea federale:

Obiezioni:

Risposte:

- L'aumento dell'ICA colpisce soprattutto le persone con redditi piccoli e medi.
- La compensazione della progressione a freddo è insufficiente.
- Gli introiti supplementari previsti dal nuovo ordinamento sono troppo esigui per poter risanare le finanze federali.
- La Confederazione dovrebbe dapprima occuparsi della nuova ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni e dell'armonizzazione fiscale.
- I beni di consumo corrente sono esenti dall'ICA; l'aumento dell'imposta si ripercuoterà solo in minima parte sull'indice dei prezzi al consumo (0,2%).
- Una compensazione integrale della progressione a freddo farebbe perdere annualmente alla Confederazione quasi un miliardo di franchi. Il nuovo ordinamento finanziario segue una via di mezzo. Esso causerà una diminuzione annua degli introiti federali di 410 milioni di franchi. Una perdita più ingente dovrebbe essere compensata con imposte supplementari e con un più forte aumento dell'ICA medesima.
- Si tratta di garantire alla Confederazione i suoi introiti principali (ICA e imposta federale diretta). Non si deve vanificare questo intento proponendo forti aumenti fiscali.
- La reiezione del nuovo ordinamento finanziario non agevolerebbe affatto la nuova ripartizione dei compiti e neppure l'armonizzazione fiscale. Del resto, il Parlamento si occuperà prossimamente di questi due problemi.

Conclusioni

La proroga dell'ordinamento finanziario è d'importanza vitale per le finanze federali. Senza queste due imposte principali, la Confederazione non potrebbe adempiere i compiti che le sono stati assegnati.

Il Consiglio federale e l'Assemblea federale sono fiduciosi che il popolo svizzero contribuirà ad assicurare le basi finanziarie del nostro Stato federale votando Sì il prossimo 29 novembre.

Il testo sottoposto a votazione:

Proroga del regime finanziario e miglioramento delle finanze federali

Decreto federale del 19 giugno 1981

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 41^{ter} cpv. 1 e 3

- 1 La Confederazione può riscuotere oltre alle imposte che le competono secondo l'articolo 41^{bis}:
 - a. un'imposta sulla cifra d'affari;
 - b. imposte speciali di consumo sulla cifra d'affari e sull'importazione di merci delle specie designate al capoverso 4;
 - c. un'imposta federale diretta.

La competenza a riscuotere le imposte di cui alle lettere a e c è limitata sino a fine 1994.

- 3 L'imposta sulla cifra d'affari conformemente al capoverso 1 lettera a può gravare le operazioni di smercio, l'importazione di merci e i lavori eseguiti a titolo professionale su cose mobili, costruzioni e terreni, eccettuata la lavorazione del suolo per la produzione naturale. La legge designa le merci esentate d'imposta o gravate secondo un'aliquota ridotta. L'imposta ammonta al massimo al 6,2 per cento per le forniture al minuto e al 9,3 per cento per le forniture all'ingrosso.

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 8

- 1 Con riserva della legislazione federale secondo l'articolo 41^{ter}, rimangono valide le disposizioni vigenti il 31 dicembre 1981 concernenti l'imposta sulla cifra d'affari, l'imposta federale diretta (ex imposta per la difesa nazionale) e l'imposta sulla birra, con le modificazioni seguenti.
- 2 L'imposta sulla cifra d'affari, con effetto dal 1^o ottobre 1982, è disciplinata come segue:
 - a. l'imposta ammonta al 6,2 per cento della controprestazione per le forniture al minuto e al 9,3 per cento per le forniture all'ingrosso;
 - b. gli artisti pittori e gli scultori sono esclusi dall'assoggettamento per le opere d'arte che loro stessi hanno creato.
- 3 L'imposta federale diretta è disciplinata come segue per gli anni fiscali successivi al 31 dicembre 1982: